

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 24 del 24.05.1998**

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale

Art.2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria la vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempimenti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5
Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molesta ai passanti.

Art. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli origini ed i fossi ,laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme saranno all'uopo richiesti dal competente ufficio, seconde le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7
Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito da i sensi di legge.

Art. 8
Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della Strade in materia di transito di greggi ed armenti e di c'indizione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame dai i quali possono derivare molestie o timori suo pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazi superiore ad un terzo dello carreggiata.
Nelle vie e piazze degli abitati è la sosta del bestiame.

Art. 9
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 10
Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in stato di manutenzione decoroso tale da non risultare pericoloso per i terzi.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 11
Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavoro agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 12
Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

Art. 13
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS.27 luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 14
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimate, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimata, i mucchi relativi sul terreno potranno essere autorizzati, previo parere dal servizio d'igiene pubblica in aperta compagnia s conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 15

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati con mezzi adeguati in modo da non risultare pericolosi a terzi.

CAPO IV

FOSSI E CALANI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - CULTURE AGRARIE - ACCENSIONE DI FUOCHI

Art. 16

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 17

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scollo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere o che tali fossi o canali vengono tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge concimate e quindi di piene, in deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio che danno delle proprietà contermini e delle eventuali contigue.

Art. 18

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata o verro dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine.

Per gli altri di non alto fusto; l'arredamento dovrà essere di almeno un metro e mezzo dalla linea di confine.

Per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dalla linea di confine.

La distanza dal confine stradale da rispettare, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alle strade, in prossimità di incroci, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 mt. (in particolare modo la coltivazione del mais) non può essere inferiore a 3 mt. - Art. 16 Codice della strada e Art. 16 Regolamento di esecuzione.

Art. 19
Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bianco ed immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 20
Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in moda da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Art. 21
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia (di mt. 1 - Uno -) per volgere l'aratro, le bastie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Si fa in oltre divieto di depositare ai lati dei fondi arati i sassi di risultanza dall'aratura, di divieta altresì l'abbandono degli involucri ed imballi vari, di qualsiasi materiale, inerenti i concimi utilizzati.

Art. 22
Canali e altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali ed delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al predente capo.

Art. 23
Culture agrarie - limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quale e quelli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando ci renda necessario per tutelare la quiete, la sicurezza e la salute pubblica, il sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 24
Accensioni di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o vie pubbliche dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericolo, danni o disturbi.

CAPO V
MALATIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA

Art. 25

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nelle evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proietari dei fondi, dai coloni o da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenute norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504 è fatto obbligo ai proietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai competente ufficio provinciale per l'agricoltura all'Osservatorio fitopatologico, la compresa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deprimenti che appiano diffusibile o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proietarie ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 26

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricolo, qualora le sostanze venefiche possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficace di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO VI

MALATTIA DEL BESTIAME

Art. 27

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 28

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità

Art. 29

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle seguenti prescrizioni:

- fossa profonda 2 (Due) metri protetta su tutti i lati da un telo di nylon;
- posizione sul fondo, sopra in nylon, di un strato di 50 cm di humus;
- copertura della carcassa in modo adeguato.

L'interramento dovrà essere richiesto ed autorizzato dal Sindaco.

Art. 30

Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 31

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciale, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D.3 marzo 1934 n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 32

Rimessa in pristino esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessione in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 33

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 34

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, a lato di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

INDICE

CAPO I

Limiti del regolamento - Generalizzata

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco

CAPO II

Pascoli - caccia - pesca

- Art. 5 Pascoli degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Esercizio di caccia e pesca

CAPO III

Case coloniche

- Art. 10 Igiene delle case coloniche
- Art. 11 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 12 Incameramento delle acque piovane
- Art. 13 Stalle
- Art. 14 Conciamie
- Art. 15 Cani da guardia di edifici rurali

CAPO IV

Fossi e canali privati - Distanze alberi - Rami protesi e radici

- Art. 16 divieto di impedire il libero deflusso delle acque

- Art. 17 Sporgo di fossi e canali
- Art. 18 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 19 Abbeveratoio per animali
- Art. 20 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 21 Aratura dei terreni
- Art. 22 Canali ed altre opere consortili
- Art. 23 Culture agrarie - limitazioni
- Art. 24 Accensioni di fuochi

CAPO V

Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

- Art. 25 Difesa contro la malattia delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 26 Cartelli per esche avvelenare

CAPO VI

Malattia del bestiame

- Art. 27 Obbligo di denuncia
- Art. 28 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 29 Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 30 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VII

Sanzioni

- Art. 31 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 32 Rimessa in pristino esecuzioni di ufficio
- Art. 33 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco
- Art. 34 Sequestro e custodia di cose